



**ASSOCIAZIONE
DIABETICI
VERONA - ODV**
www.veronadiabete.org

Associazione di Volontariato Socio Sanitario
c/o Ospedale Maggiore di Borgo Trento
Piazzale Stefani, 1
37126 - Verona
Tel.: 045 8343959
Cell.: 377 988 08 64



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno martedì 29 novembre 2022, alle ore 06,00, si è riunita a Verona, via De Lellis, presso il Centro Culturale Marani, in prima convocazione, l'assemblea dei soci dell'Associazione Diabetici Verona per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche allo Statuto, ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, rilevato che il numero dei soci presenti (due) non raggiunge il quorum richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea in prima convocazione, la rinvia alla seconda convocazione del giorno successivo mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 15,30 presso la medesima sede.

Alle ore 15,30 di mercoledì 30 novembre 2022, il Presidente del Consiglio Direttivo constatato innanzitutto che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile e dell'art. 14 del nuovo statuto, è regolarmente costituita in seconda convocazione, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea ed essendo presenti con diritto di voto n. 16 (sedici) soci con complessivamente n. 24 (ventiquattro) deleghe ritenute valide.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Davide Caldelli e chiama a fungere da verbalizzante il Sig. Cristiano Farronato, Tesoriere in carica. Non intervengono obiezioni in merito.

I nominativi dei soci intervenuti che hanno firmato per attestare la loro presenza e di quelli rappresentati per delega, nonché dei consiglieri presenti, sono contenuti in un elenco a parte conservato agli atti dell'Associazione.

Il Presidente informa l'Assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi verrà aperta la discussione su quanto all'ordine del giorno ed infine si procederà alle votazioni.

Il Presidente passa ad illustrare il punto n. 1) iscritto all'Ordine del giorno
"Approvazione modifiche allo Statuto, ai sensi del D. Lgs. 117/2017"
precisando che, al fine di trasmigrare nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, si sono rese necessarie alcune modifiche richieste dalla Regione Veneto.



**ASSOCIAZIONE
DIABETICI
VERONA - ODV**
www.veronadiabete.org

Associazione di Volontariato Socio Sanitario
c/o Ospedale Maggiore di Borgo Trento
Piazzale Stefani, 1
37126 - Verona
Tel.: 045 8343959
Cell.: 377 988 08 64

A questo punto chiama ad illustrare la situazione la Sig.ra Dieni (socio volontaria attiva con tessera n. 1641) la quale ricorda che le modifiche obbligatorie allo Statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore avrebbero dovuto essere approvate in prima battuta entro il 2.08.2019 con le maggioranze "alleggerite" dell'assemblea ordinaria; l'Assemblea Generale dei Soci ADV ha approvato il nuovo Statuto in data 17.06.2019.

Tale facoltà era prevista esclusivamente con riferimento alle organizzazioni di volontariato, APS ed Onlus iscritte nei previgenti registri regionali e che avrebbero dovuto trasmigrare nel RUNTS.

Successivamente all'approvazione dello Statuto, seguendo tutte le istruzioni regionali, i documenti dell'Associazione utili alla migrazione, compreso il Nuovo Statuto sono stati caricati sulla piattaforma regionale; la registrazione è stata validata al n. 23891 del 29.11.2021.

Dopo la prima scadenza del 02.08.2019, anche a causa dei lockdown dovuti all'infezione da Sars-Cov-2, la possibilità di approvazione dello Statuto da parte delle Associazioni con le maggioranze alleggerite dell'Assemblea Ordinaria ha ottenuto ben sette proroghe, di cui l'ultima nel decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (il c.d. Decreto Semplificazioni), che ha, tra l'altro stabilito il termine del 07/11/2022 concesso alle Regioni per l'esame delle pratiche delle Associazioni che avevano fatto richiesta di migrazione diretta nel RUNTS, oltre alla concessione dell'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 della possibilità di modificare lo statuto con i quorum dell'assemblea ordinaria.

In data 05.11.2022 la Regione del Veneto con la PEC prot. n. 512520, ha comunicato alle ADV e APS interessate una serie di motivi ostativi alla migrazione nel RUNTS - dodici in tutto sommariamente descritti in questa sede - dovuta ad errori all'interno del nuovo Statuto approvato in data 17/06/2019.

Avendo ricevuto tale PEC è stato subito palese che non eravamo ricompresi tra gli enti trasmigrati grazie al principio del silenzio/assenso, in caso di mancata comunicazione.

La Regione non ha elencato per ciascuna Associazione i motivi ostativi di riferimento, ma ha fatto un elenco generico delle criticità di alcuni Statuti e consigli per le loro modifiche, dando dieci giorni di tempo dal 05.11.2022 per comunicare via email l'intenzione dell'Associazione di partecipare alla modifica/integrazione dello Statuto e sessanta per trasmettere lo Statuto modificato, pena la mancata migrazione nel RUNTS, e quindi obbligo di nuova iscrizione.

A seguito della verifica e della consulenza del CSV di Verona, Ente incaricato dalla Regione Veneto a tale attività, è risultato che il motivo ostativo che ha interessato la nostra Associazione è stato quello di avere previsto il divieto di voto ai soci minorenni. Infatti, con Circolare n. 1309 del 6.02.2019 il Ministero del



**ASSOCIAZIONE
DIABETICI
VERONA - ODV**
www.veronadiabete.org

Associazione di Volontariato Socio Sanitario
c/o Ospedale Maggiore di Borgo Trento
Piazzale Stefani, 1
37126 - Verona
Tel.: 045 8343959
Cell.: 377 988 08 64

Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che non deve essere prevista o considerata alcuna forma di discriminazione tra i soci, che hanno uguali diritti e uguali doveri, anche in forme di rappresentanza.

Pertanto, si riporta l'articolo da modificare nel modo seguente - in grassetto la modifica:

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati al momento dell'ammissione ed iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. L'associato minorenni partecipa e vota attraverso chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone fisiche o per questioni morali, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Un'altra modifica richiesta dal CSV riguarda l'integrazione in grassetto, comunque già contenuta nell'art. 1, c. 1 dello Statuto, del seguente articolo:

Art.36 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione **e i principi dell'ordinamento giuridico**, in quanto compatibili.

La Sig.ra Dieni precisa che le modifiche ed il nuovo statuto così rettificato sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.11.2022 con il voto unanime dei Consiglieri presenti.

Prima di passare alla votazione per l'approvazione delle modifiche necessariamente apportate e ad approvare lo statuto così come rettificato, il Presidente chiede ai presenti se vi sono interventi per domande e/o informazioni sul documento illustrato.

Nessuno chiede la parola e si passa alla votazione che avviene in forma palese per alzata di mano.



Iscrizione Albo Volontariato n°: VR 0062 - C.F.: 93016290238
E-mail: associazioneidiabeticiverona@gmail.com
Banco Posta - coordinate PTIT 70 U 111700000011885373
Unicredit Banca IBAN - IT88 X 02008 11770 000005560961



**ASSOCIAZIONE
DIABETICI
VERONA - ODV**
www.veronadiabete.org

Associazione di Volontariato Socio Sanitario
c/o Ospedale Maggiore di Borgo Trento
Piazzale Stefani, 1
37126 - Verona
Tel.: 045 8343959
Cell.: 377 988 08 64

Le modifiche e lo Statuto così rettificato, quest'ultimo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, vengono approvati all'unanimità dai presenti.

L'Assemblea approva anche che, qualsiasi variazione obbligatoria richiesta di legge, possa essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e di registro ex art.82 del Codice del Terzo settore.

Dopodiché, non avendo altri argomenti per il punto n. 2 iscritto all'Ordine del giorno; **Varie ed eventuali**, e i presenti non chiedono di intervenire, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,15, premurandosi di ringraziare i presenti e augurando loro Buone Feste ormai prossime.

Il Segretario
Cristiano Farronato

Il Presidente
Davide Cappelletti

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona

Atti privati serie SP - U. 4486

Imposta € 92,10

Settantadue/16 // **ATTO ESENTE**

Aditi (data del timbro a calendario) p. IL DIRETTORE

22 DIC. 2022

IL FUNZIONARIO
Maria Teresa Muraca

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani



**ASSOCIAZIONE
DIABETICI
VERONA - ODV**
www.veronadiabete.org

STATUTO

"ASSOCIAZIONE DIABETICI VERONA – ODV"
(ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO)
modifiche ai sensi del D. L.gs. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore)
apportate in data 30 novembre 2022



Costituita a Verona l'11 marzo 1985
C.F. 93016290236
Sede legale Piazzale Stefani n. 1 a Verona
all'interno dell'Ospedale di Borgo Trento dell' AOUI di Verona
Tel. 04518343959
email: associazionediabeticiverona@gmail.com



Iscrizione Albo Volontariato n°: VR 0062 - C.F.: 93016290236
E-mail: associazionediabeticiverona@gmail.com
Banco Posta - coordinate PTIT 70 U 111700000011885373
Unicredit Banca IBAN - IT88 X 02008 11770 000005560961



Titolo I

Norme generali sullo Statuto

Art.1 – Disciplina ed efficacia

1. Norme di riferimento - L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Regolamento - L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Efficacia - Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.
4. Interpretazione - Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II

Costituzione e scopi

Art. 2 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), delle norme del Codice civile in tema di associazioni e della normativa in materia è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato

"Associazione Diabetici Verona - ODV"

di seguito indicata anche come "Associazione".

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale tra i cittadini affetti da diabete conclamato, i familiari e tutti coloro che si interessano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione per ragioni sanitarie, umanitarie e sociali, senza fini di lucro.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona, in Piazzale Aristide Stefani n. 1.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Verona non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) Prevenzione della malattia diabetica e campagne di sensibilizzazione ad un corretto stile di vita attraverso corsi formativi, conferenze, attività educative nelle scuole, giornate di prevenzione, eventi organizzati sul territorio;



b) Tutela dei diritti sanitari e sociali dei malati di diabete, attraverso servizi di consulenza gratuita e attività focalizzate al miglioramento della gestione della patologia come corsi formativi e sportivi, simposi, eventi di sport e di intrattenimento.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro anche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale previste dal D. Lgs. 117/17, art.5 di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione può svolgere le seguenti attività: che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si concretizzano in:

a) Agire nei confronti degli organi politici e sanitari per la prevenzione della malattia diabetica mediante stage nelle scuole, nei luoghi di lavoro e tra i familiari ed i cittadini affetti da diabete, nonché per il potenziamento e il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico in tutto il territorio dell'Ulss di appartenenza;

b) Agire nei confronti del mondo del lavoro per far sì che ogni malato possa usufruire di un apposito orientamento professionale, allo scopo di inserirsi utilmente nel contesto sociale e produttivo e in particolare per sollecitare l'intervento fattivo degli uffici del Lavoro, degli imprenditori pubblici e privati per la ricerca di un idoneo posto di lavoro. Nel caso in cui il diabete insorga quando il cittadino sia già occupato affinché possa avere l'assistenza necessaria e un posto di lavoro compatibile con le proprie possibilità fisiche;



- c) Seguire e provvedere all'approvvigionamento degli ausili sanitari e prodotti dietetici in modo da garantire ad ogni diabetico la possibilità di usufruirne;
- d) Organizzare per gli associati, loro familiari e quanti interessati incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;
- e) Promuovere riunioni e corsi di formazione e informazione per diabetici e le loro famiglie, in modo particolare per i giovani, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie e campi scuola;
- f) Assistenza alla migrazione dei pazienti diabetici ultradiciottenni dalla diabetologia pediatrica a quella degli adulti;
- g) Servizio di consulenza gratuita offerto presso l'Associazione per rilascio e rinnovo patente, invalidità civile e disabilità;
- h) Attività focalizzate al miglioramento della gestione della patologia come corsi formativi e sportivi, simposi, eventi sportivi e di intrattenimento;
- i) Prevenzione della patologia e sensibilizzazione ad un corretto stile di vita attraverso corsi, conferenze, attività educative nelle scuole, giornate di prevenzione, eventi organizzati sul territorio;
- j) Promuovere con ogni mezzo la conoscenza della malattia per favorire la diagnosi precoce e le cure efficaci;
- k) Contribuire con proprie iniziative di natura formativa, informativa e di aggregazione (campus) all'istruzione e all'assistenza dei diabetici e delle loro famiglie anche per creare fra loro una concreta e solidale amicizia;
- l) Agevolare e tutelare i portatori di diabete nel contesto sociale, assistere i giovani nell'ambito scolastico e nelle attività lavorative e sportive;
- m) Curare edizione e redazione di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo con l'autorizzazione ed il supporto di personale medico;
- n) Promuovere studi e ricerche attinenti ai propri fini;
- o) Favorire la partecipazione ad attività di volontariato, come espressione di partecipazione e solidarietà;
- p) Organizzare conferenze-incontri, pubblicare articoli di sensibilizzazione su giornali e tv locali;
- q) Organizzare convegni e manifestazioni di informazione e sensibilizzazione sulla patologia diabetica, come la Giornata Mondiale del Diabete;
- r) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



Titolo III

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (sette persone fisiche).

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'Organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale. Il genitore o il rappresentante legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali con le seguenti regole:

- 1. tutti i soci hanno sempre il diritto di visionare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, gli ordini del giorno ed i verbali dell'assemblea dei soci e il bilancio d'esercizio. Un associato può sempre chiedere al Consiglio Direttivo di accedere a tali documenti, avendo pieno diritto a tale richiesta, senza dover presentare particolari motivazioni. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- 2. per quanto riguarda la richiesta di presa visione dei verbali di Consiglio Direttivo o di altri organi associativi che possono anche contenere considerazioni e/o commenti su determinati fatti e/o valutazioni personali sugli associati o persone, potrà essere diffuso solo un estratto di questi verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione;
- 3. la richiesta di visione del libro soci, per il suo contenuto di dati personali appartenenti ai singoli associati, in rispetto al regolamento UE 679/2016 può essere fatta solo per gravi motivi e se disposto dall'autorità giudiziaria;
- 4. i soci possono prendere visione di tutti i documenti contabili, gli estratti conto, i contratti, gli accordi, gli ordini del giorno e tutti i documenti che sono di competenza del Consiglio Direttivo, compreso l'inventario. Per esercitare tale diritto può essere fatta domanda motivata scritta al Consiglio Direttivo nei tempi di cui al precedente punto c)1 e tali documenti potranno essere solo visionati;

d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, compreso il diritto di voto;

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le Deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.



Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - c) mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati concedendo un termine congruo per poter provvedere al versamento. Se entro un anno (365 giorni) dall'inizio dell'esercizio sociale l'associato non provvede al versamento, si considera decaduto. L'associato decaduto può essere riammesso successivamente al pagamento della quota associativa riferita all'anno del versamento senza dover presentare una nuova domanda di ammissione, purché non siano trascorsi due anni dall'ultima quota versata e mantiene comunque lo stesso numero di tessera.
 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali e/o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari con diritto di voto.
 4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
 5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari, associati o non associati, iscritti nel registro, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo V

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
2. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.





2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta, firmata anche in calce alla convocazione e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato dal Presidente, scelto tra i Consiglieri presenti. Il verbale può essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione o redatto su foglio elettronico, stampato, firmato e conservato agli atti anche in forma elettronica (PDF);

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, compreso le deleghe; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.



3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Le deliberazioni possono essere prese a scrutinio segreto o per alzata di mano, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
6. Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci.

Art.15- Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, compreso le deleghe, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, compreso le deleghe, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati al momento dell'ammissione ed iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. **L'associato minorenni partecipa e vota attraverso chi ne esercita la responsabilità genitoriale.**
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone fisiche o per questioni morali, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito.





e delibera quando sono presenti tutti.

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. E' prevista nel Consiglio Direttivo la rappresentanza di un genitore di un bambino diabetico o di un delegato di tale settore.

5. Fanno parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, uno o più consulenti sanitari nominati dallo stesso Consiglio, su proposta del Presidente.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Alle adunanze del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare per consultazioni o pareri anche persone non componenti il Consiglio, senza facoltà di deliberare.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò ogni volta appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione, o redatto su foglio elettronico, stampato, firmato e conservato agli atti anche in forma elettronica (PDF).

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha potere generale di rappresentanza ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione la cui competenza non sia per legge e per statuto attribuita all'Assemblea dei soci. In particolare ha il compito di:

- a) amministrare l'Organizzazione;
- b) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) redigere i programmi pluriennali ed annuali di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;





- f) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere con funzioni di Segretario dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalle elezioni;
 - g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - m) curare i rapporti con i volontari, anche occasionali, per la gestione delle attività;
 - n) curare i rapporti con il CSV ed il Volontario del Servizio Civile, quando assegnato;
 - o) curare i rapporti con il personale del Centro Anti Diabete;
 - p) curare i rapporti con Enti del Terzo Settore che si occupano di diabete ed altri;
 - q) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - r) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione, compreso l'inventario;
 - s) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - t) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - u) predisporre e gestire gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina degli amministratori, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, anche congiuntamente;
 - v) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, mediante la distribuzione di deleghe per gruppi di attività programmate.
3. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa alla scadenza del mandato.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.



5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Compiti e funzioni del Tesoriere

1. Il Consigliere nominato Tesoriere:

- a) coadiuva il Presidente nella gestione economica dell'Associazione;
- b) cura i rapporti con le Banche e Poste Italiane;
- c) cura e tiene la contabilità;
- d) verifica il pagamento delle quote associativa e delle attività da parte dei soci;
- e) richiede i rimborsi dovuti all'Associazione;
- f) redige ed aggiorna l'inventario;
- g) predispone il bilancio d'esercizio e la nota integrativa;
- h) assiste il Presidente nella redazione della relazione sociale;
- i) si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- j) coadiuva il Presidente nella gestione della Segreteria, compresa l'attività del Volontario del Servizio Civile.

Art.22- Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



Art.23 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Già previsto nel precedente Statuto, in futuro verrà nominato solo al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, sarà formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ma almeno uno di essi deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2397 del Codice civile.

2. L'Organo di controllo rimarrà in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione o redatto su foglio elettronico, stampato, firmato e conservato agli atti anche in forma elettronica (PDF).

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo, qualora nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, dovrà:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - Responsabilità degli Organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa tramite il fondo comune, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



2. I Consiglieri, il Presidente del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Organo di controllo qualora nominato, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 26 - Assicurazione dell'Associazione

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo VI

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo e con le modalità di cui all'art. 8, c. 1, lettera c) del presente Statuto.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:



- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali marginali, da inserire in apposita voce di bilancio;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.30 - Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale e pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.32 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.





Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art.34 - Personale retribuito

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art.36 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione e i principi dell'ordinamento giuridico, in quanto compatibili.

Art.37 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).